



Comune di Foggia

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

*Nominata con decreto del Presidente della Repubblica in data 06.08.2021
e successivo D.P.R. del 02.12.2022*

con i poteri del **CONSIGLIO COMUNALE**

N. 31 del Registro del 21/03/2023

Oggetto : **Imposta Municipale Propria (IMU) 2023: Approvazione delle aliquote per l'anno d'imposta 2023.**

L'anno 2023, del mese di Marzo, il giorno 21 alle ore 16.00 in Foggia nella sede della residenza municipale si è riunita la Commissione Straordinaria, nelle persone di:

dott. Cardellicchio Vincenzo	Commissario	P
dott.ssa Grandolfo Rachele	Commissario	P
dott. Giangrande Sebastiano	Commissario	P

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Maria Giuseppina D'Ambrosio con le funzioni di cui all'art.97 del D.Lgs. n.267/2000;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii. recante "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";

Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero legale per la validità della seduta, viene posto in trattazione l'argomento in oggetto.

Imposta Municipale Propria (IMU) 2023: Approvazione delle aliquote per l'anno d'imposta 2023.

IL DIRIGENTE

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) e l'art. 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che prevedono la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi ed i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Richiamato l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783”*;

Richiamati in particolare i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);

Viste, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della Legge n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge n. 160/2019;

Visto il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU) del Comune di Foggia, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.88 del 25 agosto 2020 e ss.mm.ii.;

Dato atto che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019 e dell'art.3 del vigente regolamento comunale dell'Imposta Municipale propria (IMU), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.88 del 25 agosto 2020 e ss.mm.ii., il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, dell'art. 1 della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9;

Richiamati il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019 e l'art.5 del vigente regolamento comunale dell'Imposta Municipale propria (IMU) del Comune di Foggia, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.88 del 25 agosto 2020 e ss.mm.ii., contenenti le definizioni di fabbricato, abitazione principale e

relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

Precisato che ai sensi dell'art.6, del vigente Regolamento comunale, sono assimilati all'abitazione principale le seguenti fattispecie di fabbricati:

- a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- a) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- b) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;
- c) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- d) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- e) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. Per tali unità immobiliari deve essere presentata apposita dichiarazione di sussistenza o cessazione dei presupposti agevolativi, entro i termini e con le modalità di cui alla vigente normativa, la cui omissione comporta la decadenza dal diritto ovvero il mancato riconoscimento dell'agevolazione.

Richiamati altresì, gli articoli 3 (presupposto impositivo), 4 (soggetti passivi), 5 (definizione di immobili assoggettati all'imposta), 7 (base imponibile dei fabbricati e dei terreni agricoli), 8 (valore imponibile delle aree fabbricabili), 9 (riduzioni della base imponibile), 13 (riduzioni per immobili locati a canone concordato) e 14 (aliquote, detrazioni ed agevolazioni) del richiamato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria del Comune di Foggia, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.88 del 25.8.2020 e ss.mm.ii.;

Precisato, che ai sensi del comma 751, della Legge 160/2019, a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dal pagamento dell'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, c.d. "beni merce";

Visto l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto l'art. 151 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visto l'art. 1, comma 775, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha differito al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 756, della Legge 27/12/2019, n. 160, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- l'art. 1, comma 757, della Legge 27/12/2019, n. 160, il quale prevede che anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

Preso atto che la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756.

Verificato che ad oggi il decreto di cui al comma 756 non è stato ancora emanato, né risulta disponibile nel Portale del federalismo fiscale il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757;

Esaminata la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18/05/2012, la quale evidenzia che il *“comune, nell'esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell'ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all'interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione”*;

Ritenuto per quanto sopra di poter diversificare nell'anno 2023 le aliquote del tributo, nell'esercizio della potestà regolamentare dell'Ente, nei limiti delle previsioni di legge e del rispetto dei principi citati dalla circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 3/DF del 18/05/2012;

Tenuto conto della necessità di garantire complessivamente le risorse necessarie per la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente, per il perseguimento dei programmi di spesa riportati nel Documento Unico di Programmazione del periodo 2023-2025, da declinare nel Bilancio di previsione 2023-2025, nonché per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio per l'anno 2023;

Richiamato l'art. 13, comma 15, del Decreto-Legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, in base al quale: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”*;

Visto il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Interno, del 20 luglio 2021 avente ad oggetto le specifiche tecniche e la procedura di inserimento delle delibere nel sito informatico sopra richiamato;

Visto, altresì, l'art. 1, comma 767, della Legge 27/12/2019, n. 160, che dispone che le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno, salvi differimenti disposti per legge;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) dal Responsabile del Servizio competente;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Acquisito il parere dell'organo di revisione, rilasciato ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012;

PROPONE DI DELIBERARE

1. che le premesse, nei presupposti di fatto e nelle ragioni giuridiche, formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituiscano motivazione;
1. di approvare le aliquote IMU anno 2023 come da prospetto che segue:

a. abitazione principale classificata nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** e relative pertinenze: aliquota pari al **6,00 per mille (0,60 per cento)**;

- **detrazione di € 200,00 per l'abitazione principale** classificata nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9** e relative pertinenze (art. 1, comma 749, della L. n. 160/2019);

b. fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota pari al **1,00 per mille (0,10 per cento)**;

c. fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10 aliquota pari al **10,60 per mille (1,06 per cento)** di cui:

- **7,60 per mille (0,76 per cento) riservata allo Stato**
- **3,00 per mille (0,30 per cento) riservata al Comune;**

d. fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al **10,60 per mille (1,06 per cento)**;

e. terreni agricoli: aliquota pari al **10,60 per mille (1,06 per cento)**;

f. aree fabbricabili: aliquota pari al **10,60 per mille (1,06 per cento)**

3. di prendere atto che, alla data di presentazione della presente proposta di deliberazione, il Ministero dell'Economia e delle finanze non ha ancora emanato il decreto di approvazione del prospetto delle aliquote IMU di cui all'art. 1, comma 757, della Legge 27/12/2019, n. 160 che, a decorrere dal 2021, avrebbe dovuto costituire parte integrante della deliberazione con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;
4. di tener conto che secondo quanto previsto dalla Risoluzione del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 18 febbraio 2020 *“atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019 dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante”*;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

6. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il Dirigente
Dott. Carlo DICESARE

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

ESAMINATA e condivisa la proposta del dirigente del Servizio Fiscalità e Tributi innanzi riportata;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 6 agosto 2021 recante la nomina della Commissione Straordinaria per la provvisoria gestione dell'Ente ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. N. 267/2000;

VISTA la propria deliberazione n. 1 del 26 agosto 2021, assunta con i poteri del Consiglio Comunale, ad oggetto: "Insediamento Commissione Straordinaria per la gestione del Comune di Foggia ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. N. 267/2000. Determinazioni";

RITENUTA la propria competenza, con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lettera/ _ ; ■ e ■ del T.U.E.L.;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, rispettivamente espressi dal dirigente del Servizio Fiscalità e Tributi e dal dirigente dei Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. nr.267/2000;

PRESO ATTO del visto di conformità espresso dal Segretario Generale sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. nr. 267/2000 e s.m.i.

DELIBERA

di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, la su estesa proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Imposta Municipale Propria (IMU) 2023: Approvazione delle aliquote per l'anno d'imposta 2023.", nonché l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. LGS. Nr. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 53**

Ufficio Proponente: **FISCALITA' e TRIBUTI**

Oggetto: **Imposta Municipale Propria (IMU) 2023: Approvazione delle aliquote per l'anno d'imposta 2023.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (FISCALITA' e TRIBUTI)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 15/03/2023

Il Responsabile di Settore

Carlo Dicesare

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 16/03/2023

Responsabile del Servizio Finanziario

Carlo Dicesare



Comune di Foggia

Redatto e sottoscritto:

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Cardellicchio dott. Vincenzo Grandolfo dott.ssa Rachele Giangrande dott. Sebastiano

Il Segretario Generale
dott.ssa Maria Giuseppina D'Ambrosio

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

GRANDOLFO RACHELE in data 23/03/2023
GIANGRANDE SEBASTIANO in data 23/03/2023
CARDELLICCHIO VINCENZO in data 23/03/2023
MARIA GIUSEPPINA D'AMBROSIO in data 23/03/2023



Comune di Foggia

Pubblicato all'Albo Pretorio Informatico Comunale dal 23/03/2023

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 07/04/2023 ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Liliana Masi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

MASI LILIANA in data 23/03/2023